


# I tre pilastri comunitari



- Le tre Comunità ( CE, Ceca, Ceea)
- PESC ( politica estera e di sicurezza comune)
- Giustizia e affari interni

# CE

## (Istituzioni)

- Parlamento
- Commissione
- Consiglio dei Ministri
- Corte di Giustizia
- Corte dei Conti



# CE

## (altri organi)

- Consiglio Europeo
- Tribunale di primo grado
- Il Mediatore
- BEI
- SEBC
- BCE (IME)
- CES
- Comitato delle regioni



# Consiglio Europeo

- Da' impulso allo sviluppo della CE e ne definisce gli orientamenti generali
- Si ritiene che debba deliberare all'unanimità

Consiglio europeo, Maastricht, 9/10 dicembre 1991



# Consiglio dei Ministri



Bruxelles, sede dell'Istituzione

- Ha potere deliberativo
- I suoi lavori sono preparati dal Coreper
- Turno semestrale a rotazione per la Presidenza
- Di norma delibera a maggioranza qualificata (secondo un sistema di ponderazione dei voti)

# Commissione Europea




- Propone al Consiglio atti normativi
- Ha poteri esecutivi degli atti normativi
- Vigila sul rispetto norme comunitarie
- Delibera a maggioranza dei membri

# Parlamento Europeo



- E' eletto a suffragio universale
- Competenze:
  - a) partecipa all'attività normativa
  - b) effettua forme di controllo politico sulla Commissione
  - c) approva il bilancio comunitario
- Delibera di norma a maggioranza assoluta

# Approvazione del bilancio




- Redazione bilancio dalla Commissione → approvazione Consiglio
- Il Parlamento propone emendamenti e modificazioni e può rigettare il bilancio
- Controlli da parte della Corte dei Conti



# POTERI LEGISLATIVI PARLAMENTO EUROPEO

- **CONSULTAZIONE:**  
es. revisione prezzi agricoli
- **COOPERAZIONE:** Fesr,  
ricerca, ambiente, cooperazione  
allo sviluppo
- **CODECISIONE:** protezione  
consumatori, libertà di  
circolazione, istruzione, sanità
- **PARERE CONFORME:**  
accordi internazionali  
importanti

# Procedimento formazione fonti Comunitarie



# Organi Giudiziari

- Corte di Giustizia Europea
- Tribunale di I° grado
- Avvocati generali



Lussemburgo, sede della Corte

## Competenze Corte di Giustizia:

“assicura il rispetto del diritto  
nella interpretazione e nella  
applicazione del Trattato”


## Principali competenze giurisdizionali della “Corte di Giustizia”

- Arbitrale (art. 239)
- Ricorsi per violazione Trattato (ricorsi per infrazione, art. 226 e ss.)
- Controllo di legittimità atti comunitari (art. 230 e ss.)
- Ricorsi in carenza (art. 232)
- Questioni pregiudiziali (art.234)



*(Violazione di legge)*  
*Motivi dell'impugnazione*  
*alla Corte di Giustizia*

- Incompetenza
- Violazione forme sostanziali
- Violazione trattato
- Sviamento di potere



## Ricorsi per infrazione

(violazione del Trattato da parte di uno Stato membro) alla Corte di Giustizia

- contestazione Commissione
- osservazioni Stato membro
- parere motivato Commissione
- in caso di mancato adeguamento pronuncia Corte
- per mancata esecuzione della pronuncia della Corte: sanzioni pecuniarie
- divieto di contromisure



# Competenza Corte in via pregiudiziale


Art. 234 trattato: la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale,

a) sull'interpretazione del presente trattato,

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della comunità e dalla BCE,

c) sulla interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.





## Corte Costituzionale e Corte di Giustizia CE

Secondo la Corte di Giustizia c'è **supremazia del diritto Comunitario** rispetto al diritto degli Stati membri.

Posizione della Corte Costituzionale:

**I^fase** 1964, caso Costa/Enel; il Trattato di Roma costituisce fonte primaria italiana pertanto nel sistema delle fonti, la fonte di pari grado successiva prevale sulla precedente.

**II^fase** 1973, caso Frontini; l'adattamento del diritto comunitario è garantito dall' art. 11 C.

**III^fase** 1984, sentenza 170; problema di ripartizione di competenze fra i due ordinamenti.

Problema dei “diritti fondamentali” e trattato CE.


**C. di G.:** dapprima si rifà alle tradizioni Cost. comuni; in seguito ai trattati sui diritti umani ai quali partecipano gli Stati membri.




## Le quattro libertà:

Con il mercato unico si realizzano le 4 libertà fondamentali di circolazione di:

- Persone
- Merci
- Servizi
- Capitali



## Formula “Dassonville”



- Tutte le misure di natura commerciale emanate da uno Stato membro che sono capaci di ostacolare, direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente il commercio comunitario, devono considerarsi misure di effetto equivalente e, in quanto tali, vietate ai sensi dell'art. 28

# Dottrina “Cassis de Dijon”



Reg. 1<sup>^</sup>: tendenzialmente, un prodotto che é stato legalmente immesso nel mercato di un paese comunitario, può liberamente circolare e essere liberamente commercializzato negli altri paesi comunitari.

Però:


Reg.2<sup>^</sup>: possono essere giustificate restrizioni alla libera circolazione se:

- A) non ci sono norme di dir. comunit. derivato
- B) sono indistintamente applicabili
- C) tendono o sono necessarie a soddisfare esigenze imperative
- D) sono proporzionali allo scopo perseguito

Tutte le condizioni devono essere presenti.

# Fonti del diritto comunitario

- regolamenti
- decisioni
- direttive
- raccomandazioni
- pareri



# **Effetto Diretto (delle norme comunitarie)**

- Si intende la possibilità che una norma comunitaria crei diritti per gli individui che un tribunale nazionale deve fare rispettare:
  - 1) norma chiara e non ambigua
  - 2) incondizionata
  - 3) non vi è necessità di integrazione da parte del legislatore nazionale

Può essere orizzontale o verticale

# Trattato UE



- Accordo internazionale che costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto.
- Può essere modificato con altro Accordo promosso da una conferenza dei governi degli Stati membri
- le sue norme si pongono ad un livello superiore rispetto alle norme delle istituzioni comunitarie
- Rilevanti nel Trattato sono i riferimenti, ex artt. 6, 230 e 288, ai “principi generali”(diritti fondamentali, diritti umani etc.)

# Regolamenti Comunitari



art.249, 2° comma, Trattato:

il regolamento ha portata generale. Esso é obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

# Direttive

Ex art.249 vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato, lasciandoli liberi di scegliere le forme e i mezzi.

Problema relativo alle “direttive dettagliate”.

Alle direttive occorre dare attuazione indipendentemente dagli effetti “diretti” di essa.

Il giudice nazionale deve comunque interpretare la legge nazionale conformemente alla direttiva non applicata.

Responsabilità dello Stato per danni subiti a causa di direttive non ancora applicate: vedi sent. Francovich '91 della Corte di Giustizia.




# Legge comunitaria (L.9/3/89 n°86)


La L.comunitaria può contenere

- norme di adattamento
- regole di delegificazione
- attuazione di direttive con atto amministrativo
- una delega legislativa al Governo

Grazie alla L. comunitaria, l'Italia ha applicato le norme CE con più celerità




# Effetti fonti Comunitarie



- I Trattati, i Regolamenti e le decisioni hanno effetti diretti orizzontali e verticali
- Le Direttive hanno effetti diretti orizzontali solo se la Comunità ha potere di adottare norme regolamentari; il giudice interno può condannare al risarcimento danni lo Stato inadempiente

# Competenze C.E.

- Teoria dei “poteri impliciti”  
(art.308 Trattato C.E.)
- Competenze “esclusive e concorrenti”
- Principio di sussidiarietà  
(art.5 trattato C.E.)



## Il Diritto “Comunitario” non si applica o si applica parzialmente:


- Alla PESC e alla giustizia e affari interni
- Ad alcuni territori
- Nel caso di deroghe temporanee
- Altre deroghe nel caso dell'Europa “a più velocità” (vedi partecipaz. alla I<sup>a</sup> fase Euro)
- Dubbi su:
  - 1) Accordi in relazione all'art.293
  - 2) Politica sociale

# I Fondi strutturali

- fondo di coesione




- FEOGA




- FESR



- FSE



- Altro strumento finanziario è l'IFOP




# Obiettivi strumenti finanziari CE

- N°1: sviluppo e adeguamento regioni in ritardo
- N°2: riconversione zone gravemente colpite da declino industriale
- N°3: lotta disoccupazione e inserimento professionale
- N°4: adeguamento lavoratori evoluzione sistemi produttivi
- N°5: 5a riforma PAC; 5b adeguamento zone rurali
- N°6: sviluppo zone bassa densità demografica
- **I nuovi obiettivi, 2000/2006:**
  - 1) Regioni in ritardo di sviluppo
  - 2) Regioni in crisi strutturale
  - 3) Regioni bisognose di sostegno per istruzione, formazione, occupazione

# Ripartizione “fondi strutturali” CE periodo 1994/1999

Ripartizione fondi strutturali per obietti



# L'ingresso dell'Italia nell'UME

## PRO

- E' in gioco la credibilità del paese: l'impegno preso dal governo deve essere rispettato
- L'obiettivo Europa aiuta l'Italia a perseguire con rigore il necessario risanamento economico
- Caleranno i tassi d'interesse ed i prezzi, con benefici per l'economia
- L'Europa rischia altrimenti la divisione e l'instabilità
- Se rimaniamo fuori rischio di recessione e aumento della disoccupazione




# L'ingresso dell'Italia nell'UME

## CONTRO

- L'Italia perde l'autonomia non solo nella politica monetaria ma anche in quella di bilancio
- Si rischia l'emarginazione di molti settori produttivi con dimensioni non adatte alla "sfida" concorrenziale
- Aumenterà il divario fra il nord e il sud d'Italia
- Affidiamo le sorti dell'Europa ai banchieri non essendoci "organi politici" con poteri adeguati
- Se entriamo rischio di recessione e aumento della disoccupazione

# Unione economica e monetaria (UEM)

- 1970: rapporto Werner
- 1972: serpente monetario
- 1979: SME
- 1986: atto unico e.
- 1988: consiglio e. di Hannover
- 1989: rapporto Delors
- 1991: Maastricht



## Le 4 condizioni per entrare nell'EURO (e una preconditione)



- Inflazione bassa: non oltre l'1,5% dei tre paesi con l'indice più basso
- Tassi d'interesse: non più del 2% dei tre paesi precedenti
- Debito pubblico: non oltre il 60% del Pil o comunque in diminuzione
- Deficit pubblico: non superiore al 3% del Pil annuo

Inoltre possono fare parte “dell'area Euro” le monete con elevata stabilità del cambio o con assenza di gravi tensioni

# Unione Economica



un meccanismo di coordinamento comune deve svolgere le funzioni:

- allocativa
- di redistribuzione
- di stabilizzazione macroeconomica


perchè non basta l'abbattimento delle "barriere" ma occorrono politiche di bilancio nazionali comuni

# Competenza concorrente UE relativa ad accordi con Stati terzi



- Secondo la Corte di Giustizia: “Quando la Comunità ha competenza normativa interna e nella misura in cui la sua partecipazione sia necessaria alla realizzazione di uno degli scopi della stessa Comunità.”

## Accordi e competenza comunitaria (sentenza Corte di Giustizia: AETS)



Tutte le volte che la comunità ha adottato delle disposizioni contenenti norme comuni (per la realizzazione di una politica comune prevista dal Trattato), gli Stati membri non hanno più il potere - né individualmente, né collettivamente - di contrarre con gli stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme.

Tutto ciò non occorre se la competenza della Comunità è esclusiva.

# Procedura per la conclusione di accordi (art. 300 Trattato)

